

# CONVENZIONE

tra

**il Comune di Cugnasco-Gerra**  
(Comune senza polizia strutturata)

e

**il Comune di Locarno**  
(Comune polo)

che ha per oggetto

**l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra da parte della polizia della Città di Locarno.**

## **Premessa**

*Ritenuto*

*l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché*

*l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),*

*le parti convengono quanto segue:*

## **Articolo 1**

### **Oggetto e scopo**

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

## **Articolo 2**

### **Finanziamento**

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Cugnasco-Gerra versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 83.40.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

## **Articolo 3**

### **Collaborazione tra le parti**

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

## **Articolo 4**

### **Rendiconto**

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Cugnasco-Gerra una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra.

## **Articolo 5**

### **Responsabilità civile**

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

## **Articolo 6**

### **Contestazioni**

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

## **Articolo 7**

### **Modifiche successive**

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Cugnasco-Gerra e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

## **Articolo 8**

### **Durata e disdetta**

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

## **Articolo 9**

### **Contravvenzioni in materia di circolazione stradale**

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Cugnasco-Gerra previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

**Articolo 9a**  
**Riserva a nuove disposizioni di legge.**

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

**Articolo 10**  
**Disposizioni finali**

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

**Articolo 11**  
**Entrata in vigore**

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il 01 giugno 2014

Cugnasco-Gerra,

**Comune di Cugnasco-Gerra**

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Locarno, 14 luglio 2014

**Comune di Locarno**

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Cugnasco-Gerra il 24 febbraio 2014*  
*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il 5 maggio 2014.*  
*Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3430 dell'8 luglio 2014 (con modifiche d'ufficio).*